C/2024/5580

19.9.2024

Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) [1]

(C/2024/5580)

La pubblicazione dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) [2], si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione in conformità dell'articolo 39 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, è possibile consultare un aggiornamento periodico sul sito web della Direzione generale della Migrazione e degli affari interni.

ELENCO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO RILASCIATI DAGLI STATI MEMBRI

BULGARIA

Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 77 del 15.3.2014, pag. 4.

I. **I permessi di soggiorno per cittadini di paesi terzi sono rilasciati conformemente al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, e al regolamento (CE) n. 380/2008 del Consiglio, del 18 aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002.**

1. Permesso di soggiorno prolungato per stranieri nella Repubblica di Bulgaria — tipo di permesso «soggiorno prolungato», rilasciato dalle autorità del ministero dell'Interno con un periodo di validità massimo di un anno. Il documento è rilasciato conformemente alle disposizioni della legge sugli stranieri della Repubblica di Bulgaria.

2. Permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo dell'UE — tipo di permesso «soggiornante di lungo periodo dell'UE», rilasciato dalle autorità del ministero dell'Interno con un periodo di validità di cinque anni.

3. Permesso di soggiorno permanente per straniero nella Repubblica di Bulgaria — tipo di permesso «permesso di soggiorno», rilasciato dalle autorità del ministero dell'Interno per un periodo che dipende dalla validità del documento d'identità nazionale con il quale l'interessato è entrato nella Repubblica di Bulgaria, ma che non può superare i cinque anni.

4. Permesso di soggiorno «Carta blu UE» — rilasciato dalle autorità del ministero dell'Interno con un periodo di validità massimo di cinque anni conformemente al regolamento (CE) n. 1030/2002; nel campo «tipo di permesso» è inserita la dicitura «Carta blu UE» e nel campo «annotazioni» è inserita la dicitura pertinente secondo le disposizioni della legge sugli stranieri della Repubblica di Bulgaria, ove applicabile. Il documento è rilasciato conformemente alle disposizioni della legge sugli stranieri della Repubblica di Bulgaria.

5. Permesso di soggiorno «Carta blu UE» — rilasciato dalle autorità del ministero dell'Interno con un periodo di validità massimo di cinque anni conformemente al regolamento (CE) n. 1030/2002; nel campo «tipo di permesso» è inserita la dicitura «Carta blu UE» e nel campo «annotazioni» è inserita la dicitura seguente: «Protezione internazionale concessa dalla Repubblica di Bulgaria il… (data)». Il documento è rilasciato conformemente alle disposizioni della legge sugli stranieri della Repubblica di Bulgaria.

6. Permesso unico di soggiorno e lavoro — tipo di permesso «permesso unico», rilasciato dalle autorità del ministero dell'Interno con un periodo di validità massimo di tre anni conformemente al regolamento (CE) n. 1030/2002; nel campo «tipo di permesso» è inserita la dicitura «permesso unico» e nel campo «annotazioni» è inserito il requisito relativo all'accesso al mercato del lavoro. Il documento è rilasciato conformemente alle disposizioni della legge sugli stranieri della Repubblica di Bulgaria.

[1] Cfr. l'elenco delle pubblicazioni precedenti alla fine del presente aggiornamento.
[2] GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.

7. Permesso di lavoro stagionale — tipo di permesso «lavoratore stagionale», rilasciato dalle autorità del ministero dell'Interno conformemente al regolamento (CE) n. 1030/2002; nel campo «tipo di permesso» è inserita la dicitura «lavoratore stagionale» e nel campo «annotazioni» è inserito il requisito relativo all'accesso al mercato del lavoro. Il documento è rilasciato conformemente alle disposizioni della legge sugli stranieri della Repubblica di Bulgaria.

8. Permesso per persone oggetto di trasferimento intrasocietario — rilasciato dalle autorità del ministero dell'Interno conformemente al regolamento (CE) n. 1030/2002; nel campo «tipo di permesso» è inserita la dicitura «trasferimento intrasocietario» e nel campo «annotazioni» è inserito il requisito relativo all'accesso al mercato del lavoro. Il documento è rilasciato conformemente alle disposizioni della legge sugli stranieri della Repubblica di Bulgaria.

9. Permesso di soggiorno di lungo periodo - tipo di permesso «soggiorno prolungato» recante la menzione «beneficiario ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE» — rilasciato dalle autorità del ministero dell'Interno con un periodo di validità massimo di cinque anni.

10. Permesso di soggiorno permanente - tipo di permesso «permesso di soggiorno» recante la menzione «beneficiario ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE» — rilasciato dalle autorità del ministero dell'Interno con un periodo di validità massimo di dieci anni.

11. Permesso di mobilità per trasferimento intrasocietario — rilasciato dalle autorità del ministero dell'Interno conformemente al regolamento (CE) n. 1030/2002; nel campo «tipo di permesso» è inserita la dicitura «mobilità per trasferimento intrasocietario- mobilità ICT» e nel campo «annotazioni» è inserito il requisito relativo all'accesso al mercato del lavoro.

12. Permesso di soggiorno prolungato per straniero - tipo di permesso «soggiorno prolungato», recante la menzione «ricercatore» — rilasciato dalle autorità del ministero dell'Interno con un periodo di validità massimo di un anno.

13. Permesso di soggiorno per straniero soggiornante di lungo periodo nell'UE, rilasciato dalle autorità del ministero dell'Interno con un periodo di validità di cinque anni; nel permesso di soggiorno dello straniero soggiornante di lungo periodo nell'UE che ha soggiornato in qualità di titolare di Carta blu UE, nel campo «annotazioni» deve essere inserita la dicitura «ex titolare di Carta blu UE».

14. Permesso di soggiorno per straniero soggiornante di lungo periodo nell'UE in qualità di beneficiario di protezione internazionale concessa dalla Repubblica di Bulgaria - nel campo «annotazioni» è inserita la dicitura seguente: «Protezione internazionale concessa dalla Repubblica di Bulgaria il… (data)».

15. Permesso di soggiorno prolungato per cittadino del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord o per un suo familiare, conformemente al regolamento (CE) n. 1030/2002; nel campo «tipo di permesso» è inserita la dicitura «articolo 50 TUE» e nel campo «annotazioni» è inserita la dicitura «articolo 18, paragrafo 4, dell'Accordo» — rilasciato dalle autorità del ministero dell'Interno con un periodo di validità massimo di cinque anni.

16. Permesso di soggiorno permanente per cittadino del Regno Unito della Gran Bretagna o dell'Irlanda del Nord o per un suo familiare, conformemente al regolamento (CE) n. 1030/2002; nel campo «tipo di permesso» è inserita la dicitura «permesso di soggiorno articolo 50 TUE» e nel campo «annotazioni» è inserita la dicitura «articolo 18, paragrafo 4, dell'Accordo» — rilasciato dalle autorità del ministero dell'Interno con un periodo di validità di dieci anni.

17. Permesso di soggiorno prolungato di familiare di un cittadino bulgaro, con dicitura «familiare di cittadino bulgaro» — rilasciato dalle autorità del ministero dell'Interno con un periodo di validità massimo di un anno; il documento è rilasciato alle persone che hanno ottenuto il diritto di soggiorno continuativo ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, punto 18, della legge sugli stranieri della Repubblica di Bulgaria.

18. Permesso di soggiorno prolungato per stranieri nella Repubblica di Bulgaria con dicitura «minore non accompagnato» — rilasciato dalle autorità del ministero dell'Interno con un periodo di validità massimo di un anno.

19. Permesso di soggiorno permanente per familiare di un cittadino bulgaro, con dicitura «familiare di cittadino bulgaro» — rilasciato dalle autorità del ministero dell'Interno per un periodo che dipende dalla validità del documento d'identità nazionale con il quale l'interessato è entrato nella Repubblica di Bulgaria, ma che non può superare i cinque anni; il documento è rilasciato alle persone che hanno ottenuto il diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, punto 11, della legge sugli stranieri della Repubblica di Bulgaria.

20. Permesso di soggiorno prolungato per straniero con dicitura «ricercatore - mobilità» — rilasciato dalle autorità del ministero dell'Interno con un periodo di validità massimo di due anni.

21. Permesso di soggiorno prolungato per straniero con dicitura «studente» — rilasciato dalle autorità del ministero dell'Interno con un periodo di validità massimo di un anno.

22. Permesso di soggiorno prolungato per straniero con dicitura «alunno» — rilasciato dalle autorità del ministero dell'Interno con un periodo di validità massimo di un anno.

23. Permesso di soggiorno prolungato per straniero con dicitura «tirocinante» — rilasciato dalle autorità del ministero dell'Interno con un periodo di validità massimo di un anno.

24. Permesso di soggiorno prolungato per straniero con dicitura «volontario» — rilasciato dalle autorità del ministero dell'Interno con un periodo di validità massimo di un anno.

25. Carta di soggiorno nel cui campo «annotazioni» è inserita la dicitura "familiare di cittadino dell'UE ex articolo 10 della direttiva 2004/38/CE — rilasciata dalle autorità del ministero dell'Interno con un periodo di validità massimo di cinque anni.

26. Carta di soggiorno nel cui campo «annotazioni» è inserita la dicitura "familiare di cittadino dell'UE ex articolo 20 della direttiva 2004/38/CE — rilasciata dalle autorità del ministero dell'Interno con un periodo di validità massimo di dieci anni.

27. Permesso di soggiorno prolungato di familiare di un cittadino dell'UE che non ha esercitato il diritto alla libera circolazione — rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 1030/2002 con un periodo di validità massimo di cinque anni; nel campo «annotazioni» è inserita la dicitura «familiare ex direttiva 2004/38/CE».

28. Permesso di soggiorno permanente di familiare di un cittadino dell'UE che non ha esercitato il diritto alla libera circolazione — rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 1030/2002 con un periodo di validità massimo di dieci anni; nel campo «annotazioni» è inserita la dicitura «familiare ex direttiva 2004/38/CE».

29. Tessera diplomatica — rilasciata a diplomatico in servizio presso una rappresentanza diplomatica o consolare o un'organizzazione internazionale accreditata nella Repubblica di Bulgaria, con un periodo di validità che dipende dal periodo di accreditamento.

30. Tessera consolare — rilasciata agli impiegati consolari in servizio presso una rappresentanza diplomatica o consolare o un'organizzazione internazionale accreditata nella Repubblica di Bulgaria, con un periodo di validità che dipende dal periodo di accreditamento.

31. Tessera per personale amministrativo e tecnico — rilasciata agli impiegati amministrativi e tecnici in servizio presso una rappresentanza diplomatica o consolare o un'organizzazione internazionale accreditata nella Repubblica di Bulgaria, con un periodo di validità che dipende dal periodo di accreditamento.

32. Tessera per personale di servizio — rilasciata al personale di servizio di una rappresentanza diplomatica o consolare o un'organizzazione internazionale accreditata nella Repubblica di Bulgaria, con un periodo di validità che dipende dal periodo di accreditamento.

II. **Qualsiasi altro documento rilasciato a cittadini di paesi terzi avente valore equivalente a un permesso di soggiorno:**

Carta di registrazione per stranieri che beneficiano della protezione temporanea (Регистрационна карта на чужденец с предоставена временна закрила):

documento rilasciato ai beneficiari di protezione temporanea sulla base del quadro legislativo concernente la conformità alla direttiva sulla protezione temporanea e alla decisione di esecuzione 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022. È rilasciato alle seguenti categorie di persone: a) cittadini ucraini sfollati; b) apolidi o cittadini di un paese terzo diverso dall'Ucraina che hanno lasciato l'Ucraina a seguito della guerra. Sulla base della decisione interministeriale n. 144 del 10 marzo 2022 sulla concessione di protezione temporanea agli sfollati provenienti dall'Ucraina, prorogata con le decisioni ministeriali n. 180 del 2022, n. 240 del 2022, n. 95 del 2023 e n. 642 del 2024, la validità della carta di registrazione per stranieri che beneficiano della protezione temporanea è prorogata fino al 4 marzo 2025.

Elenco delle precedenti pubblicazioni

GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1.

GU C 77 del 5.4.2007, pag. 11.

GU C 153 del 6.7.2007, pag. 1.

GU C 164 del 18.7.2007, pag. 45.

GU C 192 del 18.8.2007, pag. 11.

GU C 271 del 14.11.2007, pag. 14.

GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 31.

GU C 134 del 31.5.2008, pag. 14.

GU C 207 del 14.8.2008, pag. 12.

GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13.

GU C 3 dell'8.1.2009, pag. 5.

GU C 64 del 19.3.2009, pag. 15.

GU C 198 del 22.8.2009, pag. 9.

GU C 239 del 6.10.2009, pag. 2.

GU C 298 dell'8.12.2009, pag. 15.

GU C 308 del 18.12.2009, pag. 20.

GU C 35 del 12.2.2010, pag. 5.

GU C 82 del 30.3.2010, pag. 26.

GU C 103 del 22.4.2010, pag. 8.

GU C 108 del 7.4.2011, pag. 7.

GU C 157 del 27.5.2011, pag. 5.

GU C 201 dell'8.7.2011, pag. 1.

GU C 216 del 22.7.2011, pag. 26.

GU C 283 del 27.9.2011, pag. 7.

GU C 199 del 7.7.2012, pag. 5.

GU C 214 del 20.7.2012, pag. 7.

GU C 298 del 4.10.2012, pag. 4.

GU C 51 del 22.2.2013, pag. 6.

GU C 75 del 14.3.2013, pag. 8.

GU C 77 del 15.3.2014, pag. 4.

GU C 118 del 17.4.2014, pag. 9.

GU C 200 del 28.6.2014, pag. 59.

GU C 304 del 9.9.2014, pag. 3.

GU C 390 del 5.11.2014, pag. 12.

GU C 210 del 26.6.2015, pag. 5.

GU C 286 del 29.8.2015, pag. 3.

GU C 151 del 28.4.2016, pag. 4.

GU C 16 del 18.1.2017, pag. 5.

GU C 69 del 4.3.2017, pag. 6.

GU C 94 del 25.3.2017, pag. 3.

GU C 297 dell'8.9.2017, pag. 3.

GU C 343 del 13.10.2017, pag. 12.

GU C 100 del 16.3.2018, pag. 25.

GU C 144 del 25.4.2018, pag. 8.

GU C 173 del 22.5.2018, pag. 6.

GU C 222 del 26.6.2018, pag. 12.

GU C 248 del 16.7.2018, pag. 4.

GU C 269 del 31.7.2018, pag. 27.

GU C 345 del 27.9.2018, pag. 5.

GU C 27 del 22.1.2019, pag. 8.

GU C 31 del 25.1.2019, pag. 5.

GU C 34 del 28.1.2019, pag. 4.

GU C 46 del 5.2.2019, pag. 5.

GU C 330 del 6.10.2020, pag. 5.

GU C 126 del 12.4.2021, pag. 1.

GU C 140 del 21.4.2021, pag. 2.

GU C 150 del 28.4.2021, pag. 5.

GU C 365 del 10.9.2021, pag. 3.

GU C 491 del 7.12.2021, pag. 5.

GU C 509 del 17.12.2021, pag. 10.

GU C 63 del 7.2.2022, pag. 6.

GU C 272 del 15.7.2022, pag. 4.

GU C 304 del 9.8.2022, pag. 5.

GU C 393 del 13.10.2022, pag. 10.

GU C 72 del 28.2.2023, pag. 44.

GU C 274 del 3.8.2023, pag. 6.

GU C, C/2023/260, 19.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/260/oj.

GU C, C/2023/1408, 5.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1408/oj.

GU C, C/2023/1609, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1609/oj.

GU C, C/2024/1212, 31.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1212/oj.

GU C, C/2024/1950, 6.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1950/oj.

GU C, C/2024/4488, 11.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4488/oj.